

- RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO
- TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI
- INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
- ADEMPIMENTI FISCALI IN PROSSIMA SCADENZA



RAG. FABIO MONGIARDINI



CODA, MONGIARDINI E TERUGGI
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

PRINCIPIO DI BASE

**sono esenti da bollo tutte le fatture
soggette ad IVA**

**ARTICOLO 6
TABELLA B DPR 642/72**



**se il documento non soggetto ad iva
è per un importo superiore ad Euro
77,47 verrà assoggettato ad imposta
di bollo di Euro 2,00**



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

INTERPELLO 18/08/2022 N. 428 AGENZIA DELLE ENTRATE

**AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI
L'IMPORTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
RICHIESTA A RIMBORSO DAL CONTRIBUENTE
IN REGIME FORFETTARIO COSTITUISCE PARTE
INTEGRANTE DEL SUO COMPENSO**



**Il forfettario non addebitando l'iva in
rivalsa e quindi i loro documenti sono
soggetti ad imposta di bollo**



**Obbligo apposizione marca in capo al
soggetto che emette il documento
(imposta dovuta all'origine)**



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

ESTENSIONE PER ANALOGIA



In considerazione che l'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine, non si rinvencono ragioni per cui la posizione dell'Agenzia non è estendibile a tutti i soggetti

Quindi l'addebito del bollo non costituirebbe anticipazione per conto, ma parte integrante del corrispettivo

CONSEGUENZE DELL'INTERPRETAZIONE



1. L'operazione non è più art. 15 ma è intesa quale ricavo accessorio alla prestazione principale, seguendo il medesimo titolo (es. : esente/non imponibile)
2. L'addebito costituisce a tutti gli effetti un "ricavo"
3. Costituisce valore agli effetti del calcolo del prorata
4. Costituisce valore agli effetti dell'utilizzo del plafond



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Operazioni soggette ed esenti da bollo

Tabella riepilogativa		
Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di euro 2,00) per importi superiori ad euro 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale	Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all'estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.;	Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: <ul style="list-style-type: none">• amministratori;• prestatori attività lavorative a progetto;• parasubordinati in genere;• lavoratori autonomi. Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni	Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none">• le esportazioni dirette;• le esportazioni indirette;• le esportazioni triangolari.



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993	Sono esenti dall'imposta di bollo: <ul style="list-style-type: none"> • le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; • le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8	Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture non imponibili di cui all'art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8). Le altre operazioni indicate nell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, soggette a bollo nella misura di 2 euro , se di importo superiore ad euro 77,47 .



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Servizi internazionali	Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586	<p>In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo.</p> <p>Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.</p>
Copie conformi di fatture	C.M. 1/08/1973, n. 415755	<p>Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none">• se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;• se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia. <p>Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).</p>



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Cessioni ad esportatori abituali	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: <ul style="list-style-type: none">• senza indicazione dell'IVA;• riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste	Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.
Contribuenti nel regime dei minimi	Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E	Applicazione dell'imposta di bollo



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

<i>Reverse charge</i>	Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993	<p>Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a <i>reverse charge</i> sono esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente).</p> <p>Rientrano in tale fattispecie anche i casi di <i>reverse charge</i> cd. "interno" previsti dall'art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972).</p>
Autofattura	Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972	<p>Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo.</p> <p>Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.</p>



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972	Esenti dall'imposta di bollo
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti	Legge 29/10/1961, n. 1216	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.
Regimi speciali cd. "base da base"	Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41	Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA – a nulla rilevando l'eventuale margine negativo): <ul style="list-style-type: none">• il regime dei beni usati;• il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).



RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

Regimi monofasici	Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972	<p>Sono esenti dall'imposta di bollo (in considerazione del fatto che l'IVA si considera "assolta all'origine"):</p> <ul style="list-style-type: none">• la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;• le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);• la cessione o ricariche di schede telefoniche;• la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;• la cessione di valori bollati;• la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.
Operazioni in split payment		Esenti dall'imposta di bollo



30/09/2023:

**TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI
PAESI EUROPEI**

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.



entro il termine del prossimo 30 settembre 2023 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2022.



il predetto termine del 30 settembre per la presentazione dell'istanza di rimborso ha natura decadenziale (Corte di Giustizia UE causa C-294/11 del 21 giugno 2012) e per tale adempimento non è possibile invocare il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera h), D.L. 70/2011 che rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (*news* Agenzia delle entrate del 12/09/2018).



30/09/2023:

**TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI
PAESI EUROPEI**

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati):

- **tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, e articolo 3, D.P.R. 322/1998;**
- **avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;**
- **tramite le camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla Legge 518/1970.**



Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fisconline



30/09/2023: TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA

ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Ambito soggettivo

L'adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l'Iva in un altro Stato membro dell'Unione Europea per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

- effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione Iva in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del *pro rata*, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
- non abbia la sede della propria attività economica nello stato membro di rimborso;
- non possieda nello stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;
- non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
- non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:
 - di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili Iva nonché;
 - di operazioni soggette a Iva con il meccanismo del *reverse charge*.



Ambito oggettivo

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e *catering* svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

30/09/2023: TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA

ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Importo minimo del rimborso

L'importo dell'Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

- a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a tre mesi;
- A 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.



Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Mef ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Le transazioni commerciali e la scadenza dei termini di pagamento

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento:

- qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le vendite di beni e dalla successiva data di ultimazione dell'incarico per le prestazioni di servizi);
- qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
- qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l'allungamento non risulti iniquo per il creditore.



L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI

PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse di mora applicabili dal 2020 a oggi, per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (per il secondo semestre 2023, il comunicato Mef è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023):

Periodo	Saggio	Tasso di interesse annuo
1° semestre 2020	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2020	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2021	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2021	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2022	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2022	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2023	2,50%	2,50% + 8% = 10,50%
2° semestre 2023	4,00%	4,00% + 8% = 12,00%

Gli aspetti contabili

Sotto il profilo contabile le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori, anche se non vi è l'intenzione di richiederne il pagamento al cliente (la pratica operativa consiglia per importi ridotti di non sollecitarne l'incasso per non compromettere i rapporti commerciali).

L'iscrizione contabile degli interessi attivi moratori va effettuata al valore presumibile di realizzazione, imputando a conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il credito per interessi attivi maturati) ed eventualmente effettuando un accantonamento ad uno specifico fondo svalutazione del credito qualora l'incasso sia ritenuto improbabile. Il creditore potrà stralciare il credito per interessi di mora maturati solo dopo aver comunicato che rimette il debito al proprio debitore ai sensi dell'articolo 1236, cod. civ. (costo non deducibile a seguito di rinuncia all'escussione del credito)

L'iscrizione contabile degli interessi passivi moratori va effettuata, invece, al valore nominale imputando a conto economico la quota maturata di competenza (con contropartita il debito per interessi passivi maturati).



PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

28.9.2023	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.11.2024;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
28.9.2023	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentando la dichiarazione omessa;• versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione della dichiarazione omessa;• il versamento dell'IMU dovuta;• la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.



PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

30.9.2023	Utilizzo dei crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022	Le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d'imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
30.9.2023	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	<p>Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:</p> <ul style="list-style-type: none">cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa);oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; <p>beneficiando dell'applicazione di imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP.</p> <p>Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:</p> <ul style="list-style-type: none">per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2023;per il rimanente 40%, entro il 30.11.2023.



PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

30.9.2023

Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 30.9.2023:

- devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute;
- deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate di pari importo (le rate successive scadono il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024).

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

- le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
- le violazioni formali.

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).



PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

30.9.2023

Definizione delle liti fiscali pendenti

I Contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all'1.1.2023:

- in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.

La domanda va presentata, entro il 30.9.2023:

- distintamente per ciascuna controversia tributaria autonoma;
- utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;
- mediante trasmissione telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento:

- del totale delle somme dovute;
- oppure, se l'importo da versare è superiore a 1.000,00 euro, della prima di massimo 20 o 54 rate di pari importo (a seconda dal numero delle rate sono previste scadenze differenziate, ma il piano di rateizzazione massimo si conclude comunque al 31.3.2028); sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.



PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

30.9.2023	Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali	<p>In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”, entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo conciliativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• in unica soluzione;• oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo; le rate successive devono essere maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. <p>La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata.</p>
30.9.2023	Rimborso IVA assolta all’estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none">• dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2022;• in via telematica.



PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

2.10.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall'1.9.2023 al 2.10.2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
2.10.2023	Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall'1.9.2023 al 2.10.2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

2.10.2023	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2023;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
2.10.2023	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.</p>

